

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA
*Organismo di Mediazione
dell'Ordine degli Avvocati di Modena*

REGOLAMENTO

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena nella seduta del 12.05.2015

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

Art. 2 - Domanda di mediazione

1. La domanda di mediazione deve contenere a pena di improcedibilità:
 - a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento;
 - b) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
 - c) descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda con specificazione dell'eventuale riconducibilità alle materie di cui all'art. 5, comma 1, D. Lgs. 28/2010 ;
 - d) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
 - e) i dati identificativi del difensore della parte;
2. La domanda può contenere:
 - a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
 - b) i dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che, in aggiunta al difensore, assisteranno la parte nel procedimento;
 - c) la documentazione comprovante il pagamento delle spese di avvio; per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e



di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre le spese vive documentate che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo".

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi ODM) con strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione, tale intendendosi il deposito a mani ovvero l'invio mediante posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'ODM o in forma libera. Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestuali ed anche nei confronti di più soggetti.

5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, ovvero la richiesta di quest'ultima di differimento della data del primo incontro di mediazione rispetto a quello comunicato ai sensi dell'art.8 D.L. n. 28/2010, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui all'allegato A.

Art. 3 - La segreteria

1. La Segreteria dell'ODM gestisce il servizio di mediazione.

2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La Segreteria, prima dell'annotazione nell'apposito registro, verifica la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento.

3. La Segreteria, inoltre, comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

a) alla parte istante:

- il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo del primo incontro;
- l'eventuale rinvio, richiesto dalla parte convocata, della data del primo incontro;
- la mancata risposta e/o adesione della parte convocata nell'ipotesi di cui all'art 2, comma 2, punto d) del presente regolamento;

b) all'altra o alle altre parti:

- la domanda di mediazione;



- il nominativo del mediatore designato;
- la data e il luogo del primo incontro con l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare personalmente al procedimento;
- l'avvertenza che il primo incontro avrà luogo anche se la parte o le parti chiamate non abbiano dichiarato di volervi partecipare;

La Segreteria informa, altresì, le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e l'avverte delle conseguenze processuali dalla mancata partecipazione al primo incontro, previste dall'art. 8, comma 5, del medesimo D.lgs. n. 28/10.

L'ODM non può essere in alcun modo ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui al presente articolo e di cui all'art.8 comma 1 del D. Lgs n.28/2010.

5. Nei casi di cui all'art.5, comma 1, del D. Lgs. N. 28/2010, la Segreteria rilascerà l'attestato di conclusione del procedimento solo in presenza di verbale di mancata partecipazione al primo incontro o in tutti gli altri casi di svolgimento effettivo.


6. La parte invitata potrà prendere visione dei documenti depositati dall'istante, ad esclusione di quelli espressamente riservati all'attenzione del solo mediatore.

Art. 4 - Sede del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM.
2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

Art. 5 - Funzioni e designazione del mediatore

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
3. L'ODM designa il mediatore individuandolo tra gli iscritti all'albo degli Avvocati tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi, eventualmente in adesione all'indicazione congiunta delle parti.
4. Al fine di garantire l'imparzialità e professionalità nella prestazione del servizio, in conformità a quanto previsto nell'art.3, comma 1) lett. b), del D.M. 145/2011, l'ODM provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione inderogabili e



predeterminati, che tengano conto dell'oggetto, del valore della controversia e delle specifiche competenze professionali del mediatore. A tal fine costui, al momento dell'iscrizione nell'elenco, deposita il proprio *curriculum* con l'attestazione degli eventuali titoli post-laurea conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione. In ogni caso, il mediatore indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione. L'ODM provvede di conseguenza a formare, all'interno dei propri elenchi, delle liste di mediatori suddivise per materie preferenziali indicate dal mediatore stesso, all'interno delle quali effettuare la rotazione. Soltanto in casi di straordinaria complessità e/o rilevanza economica, l'ODM potrà derogare alla rotazione predeterminata, comunque sulla base di una peculiare esperienza del mediatore designato e nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità.

5. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.


6. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni lavorativi dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

7. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e neutralità rispetto le parti, attenendosi a quanto prescritto dall'art. 6 del presente regolamento.

8. Le parti possono richiedere all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza, l'ODM nominerà un altro mediatore.

9. L'ODM provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, valutabile dall'ODM medesimo ai fini del rapporto intercorrente con il mediatore.

10. L'ODM potrà formare, all'interno dei propri elenchi di mediatori, delle liste di soggetti appartenenti ad altre professioni, per l'eventuale nomina in qualità di mediatori ausiliari. Solo in casi particolari, ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o quando la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali. La nomina è subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'ODM, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.



Art. 6 - Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.

1. Il mediatore non può accettare la nomina quando:
 - a) abbia in corso, o abbia avuto, negli ultimi due anni, rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
 - b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
2. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza anche ai fini di quanto previsto dall'art. 5, 7° comma.
3. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
4. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

Art. 7 - Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione di impegno alla riservatezza.
2. Il mediatore, le parti, la Segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisivo.



6. Il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

Art. 8 - Procedimento di mediazione.

1. Il mediatore conduce gli incontri senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente.

2. PRESENZA DELL'AVVOCATO:

a) Nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art. 5, comma 1 bis e comma 2 del DLGs 28/2010: le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura

b) Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato, come chiarito con la circolare MINISTERIALE 27 novembre 2013; nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del DLGs 28/2010.


3. Al termine di ciascun incontro il mediatore procede alla redazione di un verbale in forma sintetica, dando atto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.

4. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.

5. Quando le parti non abbiano raggiunto l'accordo e ne facciano concorde richiesta, il mediatore, formula una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari.

6. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:

a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i



compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

7. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.


8. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.

9. Le parti fanno pervenire alla segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 9 – Primo incontro di mediazione.

1. Nel primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, ed invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione.

2. Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione, salvo le spese in favore dell'organismo di mediazione (spese di avvio e spese vive documentate). Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi il mediatore si conclude senza l'accordo. Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall'art. 1 comma 1 lettera a) del Dlgs 28/2010.



3. Ove le parti concordino per la prosecuzione del procedimento, la mediazione prosegue, nella stessa giornata o in altra data, con lo svolgimento degli incontri successivi, previo versamento dell'indennità di cui all'art.11.

Art. 10 - Conclusione del procedimento di mediazione

1. Il procedimento si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti al primo incontro;
- b) quando le parti non intendono proseguire dopo il primo incontro;
- c) quando le parti raggiungono un accordo;
- d) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
- e) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.

2. In caso di sospensione o cancellazione dell'Organismo di Mediazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione o cancellazione.

3. Se e' raggiunto un accordo, al verbale redatto ai sensi dell'art.8, comma 3, viene allegato il testo dell'accordo medesimo.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'ODM e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

8. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'ODM.

Art. 11 – Criteri di determinazione dell'indennità

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a



250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite



di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139, sono derogabili.

14. E' liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 8 comma 4 del D.LGS. 28/2010, da calcolarsi secondo le tariffe professionali degli Ordini e Albi di appartenenza ai valori minimi tariffari. Ogni deroga al presente criterio di calcolo e liquidazione del compenso dell'esperto dovrà essere espressamente acconsentita dalle parti.

Qualora l'esperto non risulti iscritto ad Ordini ovvero Albi professionali, per la liquidazione del compenso dovrà farsi riferimento a quanto disposto dall'art. 2225 c.c.



Art. 12 – Indennità per i non abbienti

1. Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs n.28/2010, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato – ai sensi dell'art.76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n.115 – la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'ODM.

2. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'ODM apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'ODM lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

3. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione.

4. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

L'ODM tiene un registro, anche solo su supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta. L'ODM può disporre il riconoscimento di un'indennità per i mediatori che abbiano svolto la loro opera a titolo di gratuito patrocinio.

Art. 13 – Formazione e tirocinio assistito


1. Al fine di garantire la qualità dei propri mediatori, l'ODM richiede, a titolo di aggiornamento formativo, le seguenti attività, da svolgersi con cadenza biennale:

a) Assistenza, in qualità di tirocinanti, a tutti gli incontri di almeno tre procedimenti di mediazione nei quali vi sia stata adesione della parte chiamata.

b) Nove ore di partecipazione ad incontri di attività formativa, che verranno svolti con le modalità individuate dall'ODM

2. L'organismo di mediazione consente gratuitamente a ciascun mediatore iscritto nei propri elenchi di svolgere il tirocinio assistito.

3. Il tirocinio assistito sarà consentito anche ai mediatori di altri organismi, tenendo conto del numero delle mediazioni effettivamente svolte e della necessità di garantire




prioritariamente l'aggiornamento ed il tirocinio dei mediatori iscritti presso il proprio organismo.

4. I Mediatori tirocinanti assistono – in un numero comunque non superiore di tre per ciascun incontro, salve diverse determinazioni dell'ODM - alle varie fasi della procedura, non hanno diritto a compenso alcuno e devono attenersi alle norme relative all'incompatibilità nonché a quelle relative alla riservatezza, alla inutilizzabilità e al segreto professionale applicabili per il mediatore.

5. Al fine di garantire il tirocinio assistito, le parti non possono opporsi alla partecipazione dei mediatori tirocinanti, se non per giustificato motivo.

IL PRESIDENTE

Avv. Daniela Dondi



IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

avv. Andrea De Rienzo

